



Decreto n° 0215 / Pres.

Trieste, 22 dicembre 2023

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2021, N. 12 (INTERVENTI PER LA TUTELA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E PER IL CONTRASTO E LA PREVENZIONE DI ATTI VIOLENTI E DISCRIMINATORI) E PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E VIGILANZA DELLE STRUTTURE ANTIVIOLENZA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 31 E 33 DELLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2006, N. 6 (SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DEI DIRITTI DI CITTADINANZA SOCIALE).

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 22/12/2023

Siglato da:

ANNA D' AMBROSIO

in data 21/12/2023

GIANNI CORTIULA

in data 21/12/2023

Vista la legge regionale 6 agosto 2021, n. 12 (Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori) ed in particolare l'articolo 23, comma 1, della citata legge regionale 12/2021, che prevede il relativo regolamento di attuazione con cui sono stabiliti:

- a) i requisiti strutturali e organizzativi ai fini del funzionamento delle strutture antiviolenza;
- b) i requisiti necessari e le modalità per l'iscrizione all'elenco regionale delle strutture antiviolenza, nonché le relative regole di aggiornamento e tenuta;
- c) i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse afferenti alle quote del Fondo per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni;

Vista l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali di modifica dell'Intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio (Rep. Atti n. 146/CSR del 14 settembre 2022), e in particolare gli articoli 2 e 8, che prevedono che i Centri antiviolenza e le Case rifugio rispondono ai requisiti previsti dalle normative regionali in materia di autorizzazione e/o accreditamento;

Vista altresì l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere (Rep. Atti n. 184/CSR del 14 settembre 2022), e in particolare l'articolo 3 che prevede che i predetti Centri devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente nonché gli altri requisiti previsti dalle normative regionali in materia di autorizzazione e/o accreditamento;

Visti gli articoli 31, 32 e 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) che, con riferimento ai servizi e alle strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e a ciclo diurno che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie, prevedono, rispettivamente, l'autorizzazione, la vigilanza e l'accreditamento;

Visto in particolare l'articolo 31, comma 7, della legge regionale 6/2006, che stabilisce che con regolamento regionale siano definiti:

- a) la tipologia dei servizi e delle strutture soggette ad autorizzazione;
- b) i requisiti minimi generali e specifici per il funzionamento dei servizi e delle strutture;
- c) le procedure per il rilascio, la modifica o la conferma delle autorizzazioni;
- d) le modalità dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e i provvedimenti conseguenti in caso di violazioni;

Visto l'articolo 33, comma 2, della legge regionale 6/2006 che prevede che con regolamento regionale siano definite le procedure del processo di accreditamento delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie e stabiliti i relativi ulteriori requisiti, con particolare riferimento a:

- a) l'adozione della Carta dei diritti e dei servizi sociali e di strumenti di comunicazione e trasparenza;
- b) la localizzazione idonea ad assicurare l'integrazione e la fruizione degli altri servizi del territorio;
- c) il coordinamento con i servizi sanitari e con gli altri servizi sociali del territorio;
- d) l'adozione di programmi e di progetti assistenziali individualizzati;

e) i requisiti professionali, nonché il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

f) l'adozione di strumenti di valutazione e di verifica dei servizi erogati;

Preso atto che con deliberazione di Giunta regionale n. 1551 del 6 ottobre 2023 è stato approvato, in via preliminare, il “Regolamento di attuazione dell’articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 12 (Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori) e per la disciplina delle procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture antiviolenza ai sensi degli articoli 31 e 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)”;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella riunione n. 13 del 18 ottobre 2023 ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera d), della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali);

Visto il parere favorevole della Terza Commissione consiliare permanente espresso nella seduta del 6 dicembre 2023 ai sensi dell’articolo 23, comma 2, della legge regionale 12/2021, nonché ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge regionale 6/2006;

Visto il testo del “Regolamento di attuazione dell’articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 12 (Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori) e per la disciplina delle procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture antiviolenza ai sensi degli articoli 31 e 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)” e ritenuto di emanarlo;

Visto l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2013 di data 15 dicembre 2023;

Decreta

1. È emanato il “Regolamento di attuazione dell’articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 12 (Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori) e per la disciplina delle procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture antiviolenza ai sensi degli articoli 31 e 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)”, nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -